

**Regolamento per la disciplina
degli scomputi oneri di urbanizzazione
per esecuzione diretta delle opere**

TESTO UNICO

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.47 del 7 aprile 1993
ed integrato con Delibera di Consiglio Comunale n.72 del 10 luglio 2000)

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

D E L I B E R A

Di disporre e per quanto di competenza approvare che l'autobbligazione da parte del concessionario di cui all'art. 11 della Legge 28 Gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, è accettata dalla Civica Amministrazione quando, a giudizio dell'Amministrazione medesima, le opere di urbanizzazione oggetto di tale obbligazione unilaterale rispondono ai criteri di cui all'art. 51 della Legge Regionale n. 5611977 in premessa citata e, più specificamente:

- 1) Viabilità: deve collegare due diverse strade pubbliche, affinché la transitabilità sia di interesse generale e non solo degli insediamenti previsti sull'area oggetto di intervento.
- 2) Parcheggi: quando in base alla localizzazione siano a servizio anche di altre zone, oltre che di quelle oggetto dell'intervento.
- 3) Verde pubblico: quando, in base alla localizzazione, l'area verde possa essere fruita anche da altre zone, oltre che da quella oggetto dell'intervento.
- 4) Illuminazione: da considerare pubblica esclusivamente quando le aree sono pubbliche o quando le stesso vengono accettate come opere di urbanizzazione.
- 5) Fognatura, Acquedotto e Gasdotto: deve trattarsi di un tronco che prevede la prosecuzione a favore di altre edificazioni e non il semplice allacciamento alla fognatura, all'acquedotto e al gasdotto da parte degli insediamenti previsti nell'area oggetto d'intervento.
- 6) Sono comunque pubblici i servizi previsti dal P.R.G.C.
- 7) Esclusivamente per gli interventi su lotti destinati dal Piano Regolatore come "Aree produttive industriali e terziarie", è facoltà del Consiglio Comunale accettare la realizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione relative alla viabilità, e correlata illuminazione, anche qualora la stessa non sia immediatamente collegata a due diverse strade pubbliche. L'area in questione sarà convenzionata ad uso pubblico e gli oneri di manutenzione e gestione saranno completamente a carico del proponente fino al raggiungimento del pieno rispetto del precedente punto 1). Tale deroga dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale in carica sulla scorta dei seguenti criteri:
 - reale possibilità, in prospettiva, di realizzazione del predetto collegamento a seconda strada pubblica, verificabile sulla scorta dello stato di fatto (es. presenza di infrastrutture già esistenti non comprese nell'intervento) e/o di previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta di scomputo;

- l'area in questione sia compresa nella quota prevista dal comma 2 articolo 21 della L.R.56/77 e s.m.i.;
- i lotti interessati dall'intervento risultino di dimensione superiore a 30.000 mq.;
- l'impostazione progettuale garantisca comunque la agevole fruibilità pubblica dell'area;
- importanza strategica dell'area;
- oggettive difficoltà a produrre soluzioni alternative urbanisticamente valide, pienamente rispondenti ai criteri di cui al punto 1.